

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 293/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 24 gennaio 2000**

**relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la  
violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E  
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

contributo alla realizzazione di un livello elevato di  
protezione della salute.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave alla salute fisica e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità da rappresentare un grande flagello sanitario.
- (2) È importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.
- (3) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità; a norma dell'articolo 3, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità deve comportare un

- (4) Questi principi sono riconosciuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nella convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, nella dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione adottate nel 1995 dalla IV Conferenza mondiale sulle donne a Pechino, nella dichiarazione e nel piano d'azione contro il commercio sessuale e lo sfruttamento dei minori, adottati nel 1996 alla conferenza di Stoccolma, e nella dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani emanata dalla Conferenza mondiale dei Ministri della gioventù.

- (5) L'Unione europea ha agito nell'ambito della giustizia e degli affari interni, in particolare mediante l'azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini <sup>(5)</sup>; i risvolti penalistici della violenza sono di competenza degli Stati membri.

- (6) Nelle risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani <sup>(6)</sup>, del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze <sup>(7)</sup>, del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea <sup>(8)</sup>, del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'UE per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne <sup>(9)</sup> e del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale <sup>(10)</sup> il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare e ad applicare programmi d'azione per combattere tale violenza.

<sup>(1)</sup> GU C 259 del 18.8.1998, pag. 2,  
GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42 e  
GU C 162 del 9.6.1999, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 169 del 16.6.1999, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 16 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497), posizione comune del Consiglio del 13 settembre 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 1). Decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1999.

<sup>(5)</sup> GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88.

<sup>(7)</sup> GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190.

<sup>(8)</sup> GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170.

<sup>(9)</sup> GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.

<sup>(10)</sup> GU C 14 del 19.1.1998, pag. 39.

- (7) Nella comunicazione del 24 novembre 1993 su un quadro d'azione nel campo della sanità pubblica la Commissione ha individuato, fra l'altro, la prevenzione delle lesioni personali come importante area d'azione nel campo della sanità pubblica; in questo ambito, l'8 febbraio 1999 è stata adottata la decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali <sup>(1)</sup>.
- (8) Favorendo l'acquisizione di conoscenze più approfondite e una più ampia diffusione delle informazioni sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sviluppando iniziative complementari ai programmi ed azioni già esistenti a livello comunitario, pur evitando duplicati superflui, il programma contribuirà in modo incisivo a ridurre lo sfruttamento e ad assicurare un alto livello di tutela della salute umana, nei suoi aspetti fisici, psichici e sociali, e un'elevata qualità della vita.
- (9) Un'azione diretta contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne è essenzialmente parte dell'attività degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
- (10) La Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative degli Stati membri dirette a prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati.
- (11) Questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle pertinenti esperienze maturate nelle diverse azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative e sui risultati conseguiti.
- (12) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (13) In questo campo è necessario promuovere una collaborazione attiva fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni non governative (ONG), in particolare quelle che si occupano del benessere e della qualità della vita dei bambini, dei giovani e delle donne, come vanno incoraggiate le sinergie fra tutte le politiche e le misure pertinenti promuovendo la cooperazione fra ONG, altre organizzazioni e autorità nazionali, regionali e locali.
- (14) Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma e sfruttare le risorse disponibili nel modo più efficiente, i settori in cui intervenire devono essere scelti attentamente selezionando i progetti che offrono un maggiore valore aggiunto comunitario e mostrano come sperimentare e divulgare idee innovative ai fini della prevenzione della violenza nell'ambito di un approccio pluridisciplinare.
- (15) Dovrebbe essere promossa la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente programma, nonché con tutte le parti interessate a impedire la violenza.
- (16) Dovrebbero essere adottate disposizioni per consentire la partecipazione al programma dei paesi candidati nella fase di preadesione, secondo le condizioni stabilite nei relativi accordi, in particolare gli accordi di associazione e i relativi protocolli aggiuntivi.
- (17) Per aumentare il valore e l'impatto del programma, occorrerebbe effettuare una valutazione costante delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nonché al fine di introdurre gli adeguamenti eventualmente necessari.
- (18) Questo programma dovrebbe avere durata quadriennale affinché le azioni da realizzare dispongano di un tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.
- (20) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(3)</sup>.

DECIDONO:

#### Articolo 1

#### Istituzione del programma

1. È adottato un programma d'azione comunitaria contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

2. L'obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali), attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza. Esso mira anche ad aiutare e ad incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni attive in questo settore. Il programma contribuisce così al benessere sociale.

3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono promuovere:

- a) azioni transnazionali finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo scambio d'informazioni e di migliori pratiche e alla cooperazione a livello comunitario;
- b) azioni transnazionali volte ad accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica;
- c) azioni complementari.

#### Articolo 2

##### Attuazione

1. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, a norma dell'articolo 5.

2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, coopera con le istituzioni e le organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e della protezione contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne e nel sostegno alle vittime. Essa incoraggia, in particolare, la cooperazione transnazionale fra le ONG e le autorità nazionali, regionali e locali.

3. La Commissione tiene conto delle attività svolte in questo campo a livello nazionale, regionale e locale. Essa assicura parimenti un approccio equilibrato fra i diversi gruppi obiettivo.

4. Le azioni intraprese coinvolgono un numero consistente di Stati membri.

#### Articolo 3

##### Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadriennale (2000-2003) è pari a EUR 20 milioni.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Il contributo comunitario varia secondo la natura dell'azione. Esso non può superare l'80 % del costo totale dell'azione.

#### Articolo 4

##### Coerenza e complementarità

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nell'ambito di altri programmi e misure comunitari, compresi gli sviluppi futuri nel campo della sanità.

#### Articolo 5

##### Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- a) il programma annuale di lavoro per l'attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione,
- b) l'equilibrio generale fra le varie componenti del programma,
- c) la procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente rilevanti per il conseguimento dell'obiettivo del presente programma,
- d) le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 8,
- e) le procedure di controllo e valutazione del programma.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

#### Articolo 6

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 7

##### Partecipazione dei paesi EFTA-SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Il programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi EFTA-SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;

- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese;
- di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.

*Articolo 8*

**Cooperazione internazionale**

Fatto salvo l'articolo 300 del trattato, durante l'attuazione del presente programma, è incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal programma, nonché con tutte quelle che si occupano di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza.

*Articolo 9*

**Monitoraggio e valutazione**

1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione continua del programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 1 e all'allegato.

2. Nel secondo anno del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione finale sulla conclusione del programma.

4. La Commissione include nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei vari campi di azione e alla complementarità con le altre azioni di cui all'articolo 4, nonché i risultati delle valutazioni. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

*Articolo 10*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GAMA

## ALLEGATO

## OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE

## I. AZIONI TRANSNAZIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI RETI PLURIDISCIPLINARI, ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI MIGLIORI PRATICHE E ALLA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

**Obiettivo:** *Assistere e incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, comprese le autorità pubbliche, impegnate contro la violenza*

1. Sostegno alla creazione e al potenziamento di reti pluridisciplinari e promozione e sostegno della cooperazione fra le ONG e le varie organizzazioni e organismi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di migliorare, per ambo le parti, il livello di conoscenza e la comprensione dei rispettivi ruoli e di facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti.
2. Promozione e scambio di migliori pratiche compresi progetti pilota a livello comunitario, sulla prevenzione della violenza e sul sostegno e la protezione dei bambini, dei giovani e delle donne.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, le quali:

- 1) creino un quadro comune per l'analisi della violenza, comprese la definizione dei vari tipi di violenza, le sue cause e tutte le sue conseguenze;
- 2) quantifichino l'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società al fine di definire una risposta adeguata;
- 3) valutino tipo ed efficacia delle misure e delle pratiche per prevenire e individuare la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abuso sessuale, e a offrire sostegno alle vittime della violenza, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza.

## II. AZIONI TRANSNAZIONALI VOLTE AD ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DELL'OPINIONE PUBBLICA

**Obiettivo:** *Favorire una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo alla violenza e alla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, comprese le vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale e altri abusi sessuali*

1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri e di progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare, dei bambini e dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate, nonché dei mezzi di informazione sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l'educazione sanitaria e la formazione nell'ambito della lotta alla violenza.
2. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario in grado di assistere e informare le ONG e gli enti pubblici con i dati divulgabili raccolti da fonti governative, non governative e accademiche, relativi al settore della violenza, della sua prevenzione, del sostegno alle vittime e degli strumenti per prevenirla, nonché divulgazione delle informazioni su tutte le misure e i programmi in materia sviluppati sotto gli auspici della Comunità. Ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti.
3. Studi nel campo della violenza e degli abusi sessuali e sugli strumenti per prevenirli con lo scopo, fra l'altro, di individuare le procedure e le politiche più efficaci per prevenire la violenza e dare sostegno a chi ne è stato vittima, in particolare al fine di prevenire in futuro l'esposizione alla violenza, e con lo scopo di studiarne i costi sociali ed economici al fine di definire adeguate risposte al fenomeno.
4. Miglioramento della consapevolezza, della denuncia e degli atteggiamenti legati alle conseguenze della violenza.

## III. AZIONI COMPLEMENTARI

Nell'esecuzione del programma, la Commissione può, ai sensi degli articoli 2 e 5 della decisione, far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento è compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può servirsi di esperti alle stesse condizioni. Inoltre, la Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma, e migliorare le attività d'informazione, di pubblicazione e di diffusione.

---